



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI DIVISIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI

DEL 842 / 2023

18/12/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 DICEMBRE 2023

(proposta dalla G.C. 28 novembre 2023)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	CROSETTO Giovanni	PATRIARCA Lorenza
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DAMILANO Silvia	PIDELLO Luca
APOLLONIO Elena	DE BENEDICTIS Ferrante	RAVINALE Alice
BORASI Anna Maria	DIENA Sara	RICCA Fabrizio
CAMARDA Vincenzo Andrea	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
CASTIGLIONE Dorotea	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
CATANZARO Angelo	GARCEA Domenico	SANTIANGELI Amalia
CATIZONE Giuseppe	GARIONE Ivana	SGANGA Valentina
CERRATO Claudio	GRECO Caterina	TOSTO Simone
CIAMPOLINI Tiziana	IANNO' Giuseppe	TUTTOLOMONDO Pietro
CIORIA Ludovica	LEDDA Antonio	VIALE Silvio
CONTICELLI Nadia	LIARDO Enzo	
CREMA Pierino	MACCANTI Elena	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 39 presenti, nonché le Assessorate e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: DAMILANO Paolo - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2022 EX ART. 20, C.1 E 2 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.) E RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201.

Proposta dell'Assessorato Nardelli.

Premesso che:

il Comune di Torino è primario rappresentante dei bisogni della comunità, assumendo il ruolo di promotore dello sviluppo sociale ed economico del territorio di competenza;

- con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 03504/64) del 2 ottobre 2017 è stata approvata la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; di seguito anche "TUSP"); tale provvedimento ha costituito l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;
- successivamente, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la Città di Torino ha approvato, entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimenti del Consiglio Comunale, i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente; in tal senso, da ultimo, la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. DEL 875/2022 in data 19 dicembre 2022, ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2021;
- detti provvedimenti, adottati con i rispettivi allegati, sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 comma 3 e 20 comma 3 del TUSP, alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, oltre ad essere caricati nel Portale del MEF ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni con Legge n. 114/2014.

Ricordato che:

- il TUSP ha operato un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la *governance*, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli e introducendo disposizioni sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni sia in capo alle società;
- l'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di*

riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.

Visti:

- l'articolo 2, comma 1, lett. a) del TUSP, a mente del quale “*Ai fini del presente decreto si intendono per [...] “amministrazioni pubbliche”: le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*”;
- l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale “*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONF*”.

Considerato che:

- il Comune di Torino, in quanto tale, rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quindi, a cascata, tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del TUSP, tenute all'adempimento di cui all'articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del TUSP;
- il citato articolo 20 prevede che la razionalizzazione periodica interessi tutte le partecipazioni detenute, dirette o indirette, dalle amministrazioni pubbliche;
- in forza delle definizioni di cui all'articolo 2 del TUSP:
 - per «partecipazione» si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”;
 - per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
 - per «controllo» si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

- ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta dal Comune di Torino e le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite società o organismo controllati secondo la definizione dell'articolo 2359 del Codice Civile;
- per quanto riguarda le società quotate, come definite dal suddetto articolo 2 del TUSP (“*le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati*”) si è proceduto alla sola ricognizione tenendo conto della giurisprudenza contabile (Deliberazione Corte dei Conti n. 29/Sezaut/2019/FRG; Deliberazione Corte dei Conti n. 15/Sezaut/2021/FRG; Deliberazione Corte dei Conti Sez. reg. Controllo per il Piemonte n.110/2022);
- in particolare, l'articolo 26, comma 3, del TUSP prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del TUSP, detenute al 31 dicembre 2015;
- il TUSP prevede che possono essere detenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, vale a dire:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- il TUSP, all'articolo 4 comma 3, prevede inoltre che, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Dato atto che:

- al 31 dicembre 2022 risultano di titolarità del Comune di Torino le seguenti partecipazioni societarie dirette e indirette:

PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31.12.2022

<i>SOCIETA'</i>	<i>% DI PARTECIPAZIONE</i>
5T S.R.L.	51.00
AFC TORINO S.P.A. a socio unico Comune di Torino	100.00
CAAT S.C.P.A.	92.96
CCT S.R.L. a socio unico Comune di Torino	100.00
ENVIRONMENT PARK S.P.A.	24.53

FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.	20.00
FCT HOLDING S.P.A. a socio unico Comune di Torino	100.00
INFRATRASPORTI.TO S.R.L. a socio unico Comune di Torino	100.00
LUMIQ S.R.L. a socio unico Comune di Torino	100.00
SMAT S.P.A.	60.37
SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	78.50
TRM S.P.A.	16.51
TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.	28.74
ICARUS S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE	16.57

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI “FCT HOLDING S.P.A.” AL 31.12.2022

<i>SOCIETA'</i>	<i>% DI PARTECIPAZIONE</i>
AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.	3.90
AMIAT S.P.A.	20.00
GTT S.P.A.	100.00
IREN S.P.A.	13.80
SMAT S.P.A.	3.16
TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.	48.86

Tenuto conto che:

- le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione delle stesse;
- in un’ottica di tutela del valore delle partecipazioni, sono state introdotte alcune modifiche all’articolo 24 del TUSP, ad opera dell’articolo 1, comma 723, della Legge n. 145/2018 e dell’articolo 16, comma 3 bis, del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021; in particolare tali disposizioni normative hanno introdotto al predetto articolo 24 rispettivamente i commi 5-bis e 5-ter che prevedono quanto segue:
“5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione.
5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.”;
- con riferimento al suddetto intervento modificativo ad opera della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), la Camera dei Deputati aveva chiarito, in un proprio documento esplicativo datato 22/5/2019, che lo stesso intervento era volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle

partecipazioni) del TUSP nel caso di società partecipate che avessero prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e che per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizzava pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie;

- l'efficacia dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 24 del TUSP si è esaurita, essendo decorso il termine previsto (“...anche per l'anno 2022...”); pertanto, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a proseguire il procedimento di alienazione delle società sospeso in forza delle predette disposizioni, sempreché non siano venute meno le ragioni all'origine del procedimento stesso;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”), all'articolo 30 – rubricato “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*” - prevede quanto segue:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Visto:

- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Torino, istruito dai Servizi e uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni nonché la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica individuati dalla Città.

Preso atto:

dell'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli infra allegati indicati:

- allegato 1 “Analisi dell'assetto complessivo delle Società” contenente un aggiornamento alla data del 31/12/2022;
- allegato 2 “Relazione tecnica”;
- allegato 3 “Schede MEF di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni – Anno 31/12/2022”;
- allegato 4 “Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione periodica per le società dirette”;
- allegato 5 “Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione periodica per le società indirette detenute tramite FCT”;
- allegato 6 “Relazione ex art. 30 del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201”;
- allegato 7 “Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la V.I.E.”.

Considerato che:

- i provvedimenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del TUSP e di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022 devono essere assunti mediante deliberazione da adottarsi entro il 31.12.2023, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 20, comma 3 del TUSP e dell'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;

- la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del TUSP da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000 a un massimo di Euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9;
- l'articolo 24, ai commi 5, 6 e 7 prevede che *“5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*

...omissis...

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società e' posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.”.

Visto:

- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 2020 00843/064) in data 26 ottobre 2020.

Dato atto che:

- il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 7 al presente provvedimento;
- il Dirigente dichiara, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare, alla luce delle motivazioni che precedono, la razionalizzazione periodica, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii, delle partecipazioni dirette e indirette del

Comune di Torino possedute alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato 1 “Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2022 del Gruppo Città di Torino – Analisi Assetto” e Allegati 2, 3, 4, 5 e 6 quali allegati tutti alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in esso contenute:
 - alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a dare attuazione a quanto previsto nel documento di razionalizzazione periodica con l'esclusione di quelle che ai sensi del Testo Unico rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
 - al Sindaco di indirizzare il/la delegato/a nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
 - ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
3. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Torino;
4. di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del TUSP;
5. di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
6. di dare atto che il presente provvedimento adempie l'obbligo di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 e che sarà trasmesso all'ANAC ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del medesimo Decreto;
7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Torino;
8. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dall'Allegato 7 al presente provvedimento.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Paolo Maria Camera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: Abbruzzese Pietro, Borasi Anna Maria, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-842-2023-All_1-Allegato_1_Analisi_assetto_società_2023_DEF.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

2. DEL-842-2023-All_2-All.2_relazione_tecnica_DEF.pdf
3. DEL-842-2023-All_3-All.3_file_unico_def.pdf
4. DEL-842-2023-All_4-All.4_attuazione_dirette.pdf
5. DEL-842-2023-All_5-All.5_attuazione_indirette.pdf
6. DEL-842-2023-All_6-All.6_Relazione_ricognizione_spl_DEF.pdf
7. DEL-842-2023-All_7-All.7_vie.pdf

